

Lazio

L.R. 28-12-2006 n. 27

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25).
Pubblicata nel B.U. Lazio 30 dicembre 2006, n. 36, suppl. ord. n. 5.

Art. 39

Obiettivi delle politiche sociali regionali.

1. La Regione, attraverso politiche di rafforzamento del welfare, persegue l'obiettivo primario della universalità dei diritti economici, culturali e sociali. Le politiche sociali regionali si ispirano a principi di universalità, equità e efficacia.

2. A tal fine, nonostante l'incremento delle risorse nazionali per le politiche sociali nel 2006 rispetto al 2005, la Regione conferma per il 2007 le risorse destinate ai servizi erogati nel 2006 e attua le seguenti iniziative aggiuntive:

a) realizzazione di una rete di servizi di prevenzione in materia di abusi all'infanzia e di sostegno all'attività di protezione e di reinserimento di minori vittime di abuso e violenza;

b) completamento della realizzazione, su tutto il territorio regionale, di una rete di centri anti violenza per donne maltrattate;

c) sostegno alla realizzazione e gestione degli asili nido nella Regione;

d) sostegno alle politiche per l'adozione;

e) superamento dello strumento "Carta Senior" con la realizzazione del "Piano d'azione di lotta alla povertà e di contrasto all'esclusione sociale" per uno stanziamento complessivo di 10 milioni di euro nel 2007, 5 milioni di euro nel 2008 e 5 milioni di euro nel 2009, attraverso uno specifico accantonamento nell'elenco 4;

f) promozione di azioni e misure rivolte a immigrati donne e minori ridotti in schiavitù sessuale - tratta degli esseri umani - al fine di favorirne l'accoglienza, percorsi di rientro assistiti, percorsi formativi e di integrazione sociale, affrancamento dal circuito criminale e dall'illegalità;

g) fruizione gratuita dei servizi di trasporto pubblico locale, individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), numero 1), della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, relativo a misure di sostegno al reddito, da parte dei soggetti che percepiscono gli assegni sociali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) o le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) e successive modifiche, nonché le maggiorazioni sociali di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni);

h) miglioramento della qualità dei servizi e riduzione delle tariffe delle residenze sanitarie assistenziali al fine in particolare di tutelare le fasce di reddito più basse.

3. In materia di risorse umane, si prevedono i seguenti interventi:

a) realizzazione del sistema integrato per l'educazione permanente degli adulti;

b) istituzione di un comitato inter-assessorile finalizzato alla integrazione scolastica e formativa dei disabili;

c) attivazione di qualificate iniziative di formazione continua per l'aggiornamento, la riconversione, lo sviluppo delle competenze dei lavoratori, a partire dai settori produttivi investiti dai processi di innovazione e di cambiamento.